



STATUTO



Art. 1) Costituzione

È costituita l'Associazione Ricreativa Culturale "La rotonda di Tregasio" nel rispetto del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, del codice civile, della normativa vigente in materia e del presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede legale nel comune di Triuggio.

Art. 2) Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità ricreative, culturali e di utilità sociale. Pone al centro della sua attenzione la "cultura del bello" intesa come bisogno personale di conoscere le opere d'arte, i monumenti e la loro storia, siano essi opere della Natura o dell'uomo, prefiggendosi l'obiettivo della condivisione in seno all'Associazione, ma anche di stimolare alla conoscenza e alla loro fruizione, passiva e attiva, adulti e bambini terzi. In particolare, intende suscitare l'interesse e promuovere iniziative per diffondere la conoscenza dei beni storici, architettonici, artistici del nostro territorio, oltre che stimolare l'attenzione e la sensibilità dei cittadini in tema di tutela e di valorizzazione di tale patrimonio.

Art. 3) Attività

Sono compiti dell'Associazione:

- contribuire al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'Oratorio "La Rotonda" di Tregasio e alla sua gestione a fini sociali e culturali;
- promuovere la conoscenza dell'Oratorio "La Rotonda" per mezzo di pubblicazioni, utilizzo di canali social, aperture e visite guidate;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini;
- stimolare la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini al raggiungimento degli scopi associativi, in particolare alla salvaguardia di un bene storico per la comunità, l'Oratorio "La Rotonda", che ha la qualifica di "Monumento Nazionale";
- favorire lo sviluppo del senso della comunità interagendo in modo proficuo con le istituzioni, gli enti, le associazioni e altre realtà del territorio;
- promuovere la valorizzazione di itinerari trasversali fra le diverse istituzioni, gli enti, le associazioni e altre realtà del territorio;
- organizzare eventi (mostre, laboratori, conferenze, workshop, concorsi, convegni...) appropriati per la realizzazione degli scopi sociali;
- proporre la partecipazione ad eventi ricreativi, quali spettacoli teatrali, concerti musicali...
- promuovere la conoscenza del patrimonio storico, architettonico e delle tradizioni del nostro territorio;
- avanzare proposte agli Enti pubblici e ai privati per sostenere e promuovere le suddette attività;
- promuovere raccolte fondi da destinare in particolare al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'Oratorio "La Rotonda";

- realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs. 117/2017;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa vigente in materia di enti non commerciali, sempre finalizzate agli scopi sociali.
- Tutte le attività che l'Associazione si propone di svolgere a favore dei propri associati o di terzi si avvalgono prevalentemente del contributo volontario dei propri soci.

Art. 4) L'Associazione può realizzare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3, purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività di interesse generale (art. 6 - D. Lgs. 117/2017). Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività e relativa autorizzazione.

Art. 5) Soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali.

I soci si distinguono in "Socio Fondatore", "Socio Benemerito", Socio Ordinario", Socio Onorario". All'Assemblea spetta determinare il contributo di iscrizione all'Associazione dei Soci Benemerito, Sostenitore e Ordinario

Spetta altresì all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare l'importo della quota associativa annuale.

Art. 6) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione, anche verbale, all'Assemblea dei Soci o al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dà diritto alla Tessera sociale, valida per un intero anno. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi esercita la potestà parentale. Nel caso in cui la domanda di ammissione a Socio venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, a cui il Consiglio Direttivo dovrà dare risposta, con le specifiche motivazioni, entro 60 giorni.

Art. 7) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, anche Enti e/o Associazioni. L'adesione del Socio avente personalità giuridica, Enti e/o Associazioni, sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea dei soci e, qualora accettata, iscritta nel registro come unico Socio (rappresenta un solo voto). In mancanza di accettazione della domanda o di espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci e lo stesso dovrà essere motivato dall'Assemblea entro 60 giorni.

Art. 8) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo

Art. 9) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Art. 10) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali per due anni consecutivi senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo (dall'Assemblea per Enti e Associazioni), pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Art 11) Organi Sociali

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere durano in carica 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività volontaria prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12) Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato conferendogli delega scritta. Ciascun socio può rappresentare un massimo di tre associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno due decimi (2/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su quanto sottoesposto:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- a. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b. procede alla nomina delle cariche sociali;
- c. elegge la commissione elettorale composta almeno da tre membri, che ha il compito di controllare il regolare svolgimento delle elezioni;

- d. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, nelle forme e nei modi previsti nel presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno 10 giorni prima del suo svolgimento mediante posta elettronica (comma 8 e art. 148 del TUIR). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la relazione e discussione delle attività svolte e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a. tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 - b. ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Soci.
- Quest'ultima Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti, all'iscrizione a Socio di Enti e/o Associazioni aventi personalità giuridica.

L'Assemblea delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13) SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti dell'Assemblea dei Soci previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri dell'Assemblea mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Sociale vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, devolgerà il patrimonio, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14) Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- a. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega;
- b. l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti;
- c. fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- d. in caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei Soci.

- e. l'Assemblea può tenersi (straordinariamente) per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- f. all'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
- g. i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità;
- h. gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni;
- i. i voti sono palesi tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta;
- j. il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art 15) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di TRE membri ad un massimo di NOVE, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, designa il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Durante il mandato, è riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non sia convocata l'apposita Assemblea entro la scadenza prevista. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 16) Competenze del consiglio direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- b. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- c. fissare eventualmente le mansioni degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- d. redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- e. amministrare, promuovendo e coordinando la realizzazione delle attività sociali e, disponendo delle risorse economiche, autorizzando la spesa;
- f. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- g. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- h. curare tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- i. convocare le Assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e quelle straordinarie, qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci stessi;
- j. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea una bozza del preventivo economico ed il programma di attività;
- l. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- m. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

- n. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci, tranne Enti o Associazioni le cui decisioni in merito spettano all'Assemblea;
- o. deliberare in merito all'esclusione di soci, tranne Enti o Associazioni le cui decisioni in merito spettano all'Assemblea;
- p. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- q. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- r. favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- s. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, e alle Assemblee;
- t. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- u. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17) Funzionamento del Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti;
- c. il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti;
- d. il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione;
- e. il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
- f. le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento;
- g. alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto;
- h. il Consiglio Direttivo può tenersi straordinariamente per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- i. di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18) Il Presidente

- a. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale;
- b. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- e. sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- f. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- h. può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- i. in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 19) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a. dalle quote associative;
- b. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c. dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- d. da eventuali fondi di riserva.
- e. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
- f.

Art. 20) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 21) Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Art. 22) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art 23) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 24) Disposizioni Finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Art. 25) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Triuggio 30/01/2025

Presidente: **LUCIANA STEFANA CRIPPA**

Vice Presidente: **LUCIANO GIUSEPPE PONZONI**

